

STATUTO

MARE LUNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALLO DELLA LUCANIA SA VIA
FRANCESCO CAMMAROTA 19

Numero REA: SA - 346085

Codice fiscale: 04155500657

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2011 - Statuto completo	2
--	---

2 di 29

tamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3

L'attività della società cooperativa, senza alcuna finalità speculativa ma seguendo i principi della mutualità nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti

del Codice Civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti nonchè previa eventuale iscrizione in appositi albi e con divieto assoluto di attività riservate, persegue lo scopo di consentire ai soci, tramite la gestione dell'impresa in forma associata di :

-a) gestire servizi socio-sanitari ed educativi;
-b) svolgere attività finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate (agricole, industriali, commerciali e servizi), il tutto ai sensi della legge 8 novembre 1991 n 381, giusta altresì la circolare ministeriale del Lavoro e Previdenza sociale dell'8 novembre 1996 n 153, determinando un collegamento funzionale di dette attività e previa netta separazione delle eventuali gestioni relative alle attività esercitate da parte dell'organo amministrativo, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa.

Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e mutualistica dell'azienda, alla quale conferiscono la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa, sociale e professionale.

Potrà altresì dare adesione ad altri organismi associativi, economici o

sindacali che si propongono iniziative a carattere mutualistico, coo-
perativistico e solidaristico.

La cooperativa esalta la centralità della persona.

In riferimento allo scopo, la cooperativa si propone di raggiungere le
proprie finalità attraverso la costituzione, l'organizzazione e la gestio-

ne in proprio di mezzi e servizi e/o anche attraverso la gestione di

servizi pubblici e/o di strutture private, diretti in via primaria ma non

esclusiva al supporto dei bisogni di persone diversamente dotate e di

fasce deboli ed all'inserimento sociale e lavorativo di persone svan-

taggiate.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello

di creare nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente

anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di

lavoro fra soci e società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-

staurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma

subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge o autonoma,

ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasiona-

le, collaborazione a progetto ovvero in qualsiasi altra forma consenta

la legislazione italiana.

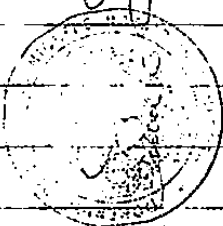
La società cooperativa si propone di promuovere, sviluppare, coordi-

nare, organizzare e sostenere ogni iniziativa utile a favorire, in via

primaria ma non esclusiva, il supporto dei bisogni di persone a ri-

schio di esclusione sociale e/o quanti altri possano essere riconosciu-

ti in stato di emarginazione.

Autunno degli
Stagioni


La società cooperativa potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali ed offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Per l'attuazione di fini sociali la cooperativa potrà gestire attività e servizi di:

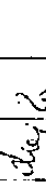
- assistenza domiciliare, riabilitativa e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata in centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da Enti Pubblici o Privati, strutture di accoglienza per anziani, handicappati (fisici, psichici e sensoriali), minori, extracomunitari, nonché servizi e centri di riabilitazione, centri diurni e altre strutture (residenziali e semiresidenziali) con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita.

La cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- gestione di strutture balneari e sportive;
- manutenzione di strutture portuali e pulizia di acque portuali;
- gestione di giardini e parchi di enti pubblici e privati;
- gestione e manutenzione del territorio demaniale di enti pubblici

quali:

- Comuni, Ente Parco, Comunità Montana;
- organizzazione di escursioni e visite guidate in siti di elevato interesse culturale ed ambientale, con predisposizione di materiale informativo e pubblicitario di vario tipo (come depliant, installazione di tabelloni pubblicitari, cartine, video, gps ecc) anche per la divulgazione


 Dear Mr. Briggs
 Please send me
 your copy of
 the book.

-iniziative e strutture per il tempo libero quali, viaggi, gite, soggiorni

climatici per anziani, soggiorni per vacanze, videoteche, punti di ri-

storo, impianti sportivi, centri sociali polivalenti;

-corsi di orientamento e formazione professionale per la qualifica-

zione degli addetti ai servizi previsti dal presente statuto, nonché at-

tività di promozione culturale quali convegni, conferenze, mostre, di-

battiti, compresa la stampa e la diffusione del materiale informativo

e didattico;

-attività volte alla valorizzazione del patrimonio culturale, agricolo,

zootecnico, agriturismo e delle tradizioni popolari, con organizzazio-

ne e allestimento di mostre;

-apertura e gestione di fattorie didattiche e fattorie sociali;

-attività di imprese di pulizie, spazzamento e raccolta, trasporto e

conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di raccolta differenzia-

ta, con la modalità mista, porta a porta e a cassonetto, ed altri servi-

zi connessi di igiene, urbana e ambientale, rifiuti ospedalieri per pri-

vati e pubblici e energie da fonti rinnovabili;

-internet point e nei limiti consentiti dalla legge, centri scommesse.

La cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente ma per

il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, ogni e qualsiasi opera-

zione industriale, mobiliare ed immobiliare ivi compresa l'assunzione

di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni,

avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la cooperativa ade-

risce nonché a favore di altre cooperative, e potrà assumere parteci-

pazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od af-

fine o connesso al proprio, inoltre potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385,

quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e quant'altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio 1996 n.415 le attività di mediazione e consulenza di

cui alla legge 7 marzo 1996 n.108, nonché l'attività delle imprese di investimento di cui all'art.18 del D.Lgs.24/2/98 n.58.

La società è disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci

Il tutto, ai sensi dell'art 2516 c.c., nel rispetto del principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ricomi

TITOLO II - SOCI

CAPO I - SOCI, RESPONSABILITA', REQUISITI, CONDIZIONI

E PROCEDURA DI AMMISSIONE, LIMITI MINIMI DI SOT-

TOSCRIZIONE DI QUOTE DI CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 4 -

Il numero dei soci è di almeno tre.

Essi non possono essere persone giuridiche.

Se il numero dei soci dovesse divenire inferiore a tre, esso deve es-

sere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la

società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori tutti coloro che abbiano compiuto il

diciottesimo anno di età', che esercitano arti o mestieri attinenti al-

l'impresa esercitata dalla cooperativa e che per la loro effettiva ca-

pacità di lavoro e specializzazione professionale possano partecipare

direttamente ai lavori dell'impresa sociale e attivamente cooperare al

suo esercizio e sviluppo e che non abbiano interessi contrastanti con

la cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici e

amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funziona-

mento dell'ente e comunque nei limiti ^{stabiliti} dalla legge. Possono es-

sere ammessi soci volontari che prestano la loro opera gratuitamen-

te ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il numero

dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo

dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro

soci.

Possono aderire alla Cooperativa persone esercenti attività di assi-

stenza e di consulenza ai sensi dell'art. 10) della legge 8 novembre

1991, n. 381.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

ARTICOLO 5 - Chi intende diventare socio cooperatore deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome ⁽²⁾ o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza o nazionalità;
- b) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai regolamenti interni;
- c) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
- d) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 2528 del codice civile, di versare il sovrapprezzo, la cui misura sarà stabilita annualmente dall'assemblea;
- e) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di in-

Handwritten signatures and stamps:
- A large handwritten signature, possibly "Pierluigi...".
- A circular stamp with the text "Società Cooperativa Sociale Mare Luna".
- Another circular stamp with the text "Società Cooperativa Sociale Mare Luna".

compatibilità, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528

del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la delibe-

razione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola al-

l'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo am-

ministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla

comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'as-

semblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non ap-

positamente convocata, in occasione della sua prossima successiva

convocazione.

La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e

annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel li-

bro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i ver-

samenti richiesti.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni

delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi

soci. I soci cooperatori sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà

essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;

- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con

le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea;

- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

regolarmente adottate dagli organi sociali.

CAPO II - MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIA

LE E CAUSE SOTTOSTANTI

ARTICOLO 6 - La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte se gli eredi o legatari del socio defunto non hanno i requisiti.

ARTICOLO 7 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato. Avviene su domanda scritta del socio inviata con raccomandata, ai sensi dell'art. 2532 del codice civile, all'organo amministrativo il quale deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può fare opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso, ai sensi dell'art. 2532 terzo comma del codice civile, ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 8 - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo,

oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio coo-
ratore:

- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa

con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;

- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in
giudicato;

- che svolga in proprio imprese identiche o affini con quelle della so-
cietà; - nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o
una qualsiasi procedura concorsuale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizio-
ne innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comuni-
cazione.

ARTICOLO 9 - In caso di morte gli eredi del socio defunto hanno
diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posse-
gano i requisiti previsti per l'ammissione;

l'accertamento di tali requisiti e' effettuato con delibera dell'organo
amministrativo. In caso di accertamento negativo, spetta agli eredi il
rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente riva-
lutata, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 10
(dieci).

In caso di pluralità di eredi o legatari, questi debbono nominare un
rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società
consenta la divisione.

ARTICOLO 10 - I soci operatori receduti ed esclusi e gli eredi o
legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di ca-

con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta gior-

ni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro Soci l'acquirente che abbia i requisiti per diventare socio. Il

provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

TITOLO III - PATRIMONIO E SPESE DI GESTIONE

CAPO I - COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 13 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo quote;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter

C.C. e non possono essere distribuite tra i soci neppure in caso di scioglimento della società.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

CAPO I - GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 14 - Sono organi della società:

l'Assemblea dei Soci;

l'organo amministrativo il Collegio Sindacale;

CAPO II - ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE. L'assemblea e' convocata dall'Amministratore Uni-

co o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso

da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi

ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti

dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati,

almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di

convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail

inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal

libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai

sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'a-

dunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e

l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la da-

ta dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi almeno venti-

Suppl. Soc. 15/04/2011


quattro ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, purchè nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori e i sindaci, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; e' fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci ed ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioran-

za assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un

segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- d) - deliberare l'eventuale compenso da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività e determinare il compenso annuale dei sindaci e del revisore;
- e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;
- g) - deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;

Luigi Pappalardo
Luigi Pappalardo
Luigi Pappalardo


h) - deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio;

i) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;

l) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

m) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

n) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;

o) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello

statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

CAPO III - ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 16 - La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un numero di amministratori da tre a cinque, anche non soci, eletti ed individuati nel numero dai soci per il periodo determinato dagli stessi al momento della nomina o anche a tempo indeterminato.

In caso di pluralità di amministratori essi agiranno sotto forma di Consiglio di Amministrazione oppure, a scelta dei soci all'atto della nomina, disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 C.C..

Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in ogni tempo dai soci, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento se la revoca avviene senza giusta causa.

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori

possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori .

Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre all'assemblea dei soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 17 - L'organo amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società' ed ha facoltà' di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società' per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già' provveduto l'assemblea dei soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione e' fatto con lettera raccomandata a.r. da

spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di
telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissa-
ta per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci ef-
fettivi o al revisore, se nominati.

La riunione del Consiglio e' valida, anche in mancanza di regolare
convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i
sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua as-
senza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In
mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età'.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministra-
zione si tengano per videoconferenza o teleaudio-conferenza a con-
dizione che:

- 1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del pro-
prio ufficio di presidenza, di accertare l'identità' e la legittimazione
degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di con-
statare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla
votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video col-
legati a cura della società', nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel
luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la pre-
senza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Giuseppe D'Amico
Consigliere Delegato


Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 19 - All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al Vice Presidente oppure, in caso di amministrazione plurima disgiuntiva o congiuntiva, ai singoli amministratori disgiuntamente o congiuntamente, è attribuita la rappresentanza legale della società con firma libera.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 20 - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo nonché una indennità per la cessazione del rapporto che po-

trà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

CAPO IV - CONTROLLO

ART.21 - Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.2476 C.C., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.

ART.22 - ORGANI - La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art.2397 c.c.. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale. All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative

alla responsabilità degli amministratori. La denuncia di gravi irregolarità della gestione e' presentata al Tribunale con ricorso presentato

da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

ART.23 - Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa e' esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE, DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E COPERTURA DELLE PERDITE, RISTORNI
CAPO I - L'ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 24 - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella

gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile e, in modo separato, i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche ai sensi dell'art. 2545 sexies del codice civile.

ARTICOLO 25 - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 26 (ventisei) e del Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) - una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) - una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) - ai soci cooperatori in forma di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà superare in ogni caso l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) a riserva straordinaria;
- f) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- g) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.



CAPO II - RISTORNI

ARTICOLO 26 – La cooperativa deve riportare separatamente nel

bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmen-
te le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del
ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni
stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente sta-
tuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità
e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo
le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società,
che stabilisce i criteri di ripartizione i quali, in via generale, devono
considerare le ore di lavoro, la qualificazione, specializzazione, an-
zianità ed esperienza lavorativa.

I risultati di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e
quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore del-
l'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività
svolta con i soci.

TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 27 - La società si scioglie per deliberazione dell'assem-
blea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che
trattasi di società in liquidazione.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,
previa eventuale eliminazione della causa di scioglimento, con deli-

berazione dell'assemblea straordinaria dei soci, con gli effetti di cui
all'art. 2487-ter del codice civile.

TITOLO VII - MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 28 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:

- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.
- In caso di scioglimento della cooperativa e' obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, numero 59.

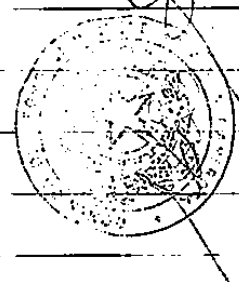
Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO ARTICOLO 29

- Il funzionamento della Cooperativa e' disciplinato da un regolamento interno da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente Statuto.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 30 - Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i



soci nonchè tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'in-

terpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle delibera-

zioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da

amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, pur-

chè compromettibili, verranno deferite a un Arbitro Unico nominato

dal Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le contro-

versie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pub-

blico ministero.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio

sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio

2003, n. 5. Le modifiche alla presente clausola compromissoria, de-

vonno essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei

soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai so-

ci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta

giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 7.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 31 - Per quanto non contemplato dal presente statuto

valgono le vigenti disposizioni di legge.

*si dele la parola "Soci" alla "Società"; e dele
li due parole "denominazione" e "Società" due, per la parola*

*Emilio
Mazzanti*

